

In commissione al Senato inizia l'iter in seconda lettura della legge di Bilancio 2019

# Formazione 4.0, platea confusa

## Benefici diversi per le imprese. Ma mancano i criteri

DI GIOVANNI GALLI

Serve chiarire la platea di imprese che beneficeranno della proroga del credito d'imposta per la formazione 4.0 visto che ci sono benefici diversi per le piccole e per le medie ma non sono indicati criteri per individuarle come tali. E quanto segnalano i tecnici di Palazzo Madama nel dossier del Servizio bilancio sulla legge di bilancio 2019 che è approdata in seconda lettura al Senato molto cambiata nella struttura dopo l'ok della Camera al maxiemendamento sostitutivo del vecchio testo: adesso la manovra consta di un primo articolo con 654 commi più altri 15 che riguardano gli stati di previsione dei ministeri e quattro articoli finali con disposizioni diverse e l'entrata in vigore. La presidente **Maria Elisabetta Casellati** ha assegnato la sede referente

alla commissione Bilancio dopo aver ricevuto il parere favorevole dalla stessa commissione. La commissione ha espresso parere favorevole ritenendo che i valori del saldo netto da finanziare del ddl siano «coerenti con l'indebitamento netto programmatico riportato

nella nota di aggiornamento del Dpb». Per il 2019 il saldo netto da finanziare è pari a 68 miliardi, 55 miliardi nel 2020 e 44 miliardi nel 2021. L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a 44 miliardi nel 2019. Tornando ai rilievi sulla formazione 4.0 «sa-

rebbe utile, al fine di evitare incertezze applicative», scrivono i tecnici, «indicare i criteri mediante i quali le imprese si individuano come di piccole o medie dimensioni atteso che a seconda della grandezza per esse è previsto, nella nuova disposizione, il riconoscimento di una diversa percentuale di beneficio (50% se di piccole dimensioni, 40% se di medie dimensioni)». «In merito poi all'aspetto finanziario», proseguono, «si evidenzia che la disposizione reca, rispetto alla vigente normativa, prescrizioni in grado di produrre effetti di gettito di segno contrapposto: in particolare se da un lato si ha un incremento della percentuale del credito attribuito alle piccole imprese (dal 40% si passa al 50%), dall'altro si ha una diminuzione

ne della medesima percentuale per le grandi imprese (dal 40% si passa al 30%) nonché un abbassamento del limite massimo annuale riconosciuto per ogni singolo beneficiario (passa da 300 mila a 200 mila euro annui)». Passando al comparto scuola, la norma che punta ad aumentare il tempo pieno potrebbe richiedere una intesa in Conferenza unificata, segnalano sempre i tecnici nel dossier del Servizio studi. «Poiché l'ampliamento del tempo pieno richiede anche la disponibilità di strutture e servizi», scrivono i tecnici, «occorre valutare se sia sufficiente il parere della Conferenza unificata o se, invece, non occorra un'intesa».

© Riproduzione riservata



Maria Elisabetta Casellati



Il testo del ddl sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

### Professionista svizzero, imposte italiane per i redditi italiani

Il professionista svizzero deve pagare le imposte nel nostro Stato per i redditi qui prodotti. Si deve infatti applicare l'art. 23, comma 1, lettera d) del dpr 917/1986 (fino al 2003, l'art. 20, comma 1, lettera d) del dpr 917/1986). Questo perché l'articolo 14 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera prevede espressamente che le attività svolte dal professionista siano imponibili soltanto nello Stato ove è residente, a meno che non disponga di una base fissa nell'altro Stato, e «ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa». E per base fissa si deve intendere «un'accezione descrittiva del puro e semplice oggetto utilizzato di un uno spazio stabilmente adibito all'esercizio in Italia» di una libera professione o di altra attività a carattere, comunque, indipendente, che non si sottraggono quindi alla tassazione, sulla base al criterio della territorialità, nello Stato di esercizio dell'attività medesima. È quanto afferma l'ordinanza della Cassazione 31447/2018, nel respingere il ricorso del contribuente avverso la sentenza n. 44/13/2011 della Ctr Toscana, accogliendo quello incidentale delle Entrate, che sosteneva anche la legittimità della ripresa a tassazione dell'Irap. La vicenda ruotava intorno all'impugnazione di un avviso di accertamento per Iva, Irpef ed Irap 2003, per il quale la Ctp di Salerno aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre l'appello era stato accolto, per la sola Irap, dai giudici di secondo grado. Nel suo ricorso il contribuente aveva lamentato, in particolare, che non si dovesse applicare la disciplina del ricordato art. 20 del Tuir, in quanto riteneva «di aver provato che l'immobile, sito in Firenze, cui si riferiva il provvedimento attributivo della partita Iva era locato a terzi nel periodo in oggetto e la mobilia in esso contenuta era stata prelevata e trasferita in un magazzino». Ma i giudici di legittimità hanno invece riscontrato la correttezza delle ragioni dedotte dall'ufficio, fatte proprie dalla Ctr, poiché era stato accertato che «il professionista esercitava la propria attività in Italia servendosi di una base fissa in territorio italiano (immobile sito in Firenze), evidenziando, la Ctr, che i documenti prodotti dal contribuente non erano sufficienti a provare il contrario». Infatti, nonostante egli avesse sostenuto di aver affidato in custodia presso terzi la mobilia, non è stato provato se si trattasse di tutta la mobilia o di parte di essa, e, per l'aver locato a terzi una porzione dell'immobile di Firenze, il ricorrente avrebbe potuto utilizzare ai fini professionali l'altra porzione dello stesso immobile. E pure viene rimarcato come la titolarità di una partita Iva attiva in Italia costituisca «ulteriore elemento di presunzione circa la permanenza del contribuente in Italia, nonostante il trasferimento all'estero, presunzione peraltro avvalorata dalla circostanza che nel 2003 il ricorrente aveva dichiarato un compenso da attività di lavoro autonomo svolta in Italia per conto di una impresa italiana».

Emilio de Santis

### Nel calcolo del ricarico scelta della media non casuale

La scelta del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità. L'Agenzia delle entrate può ricorrere al criterio della media aritmetica semplice, in luogo della media ponderata, soltanto quando risulti l'omogeneità della merce e non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e quelle più vendute presentino una percentuale di ricarico molto inferiore rispetto a quella risultante dal ricarico medio. La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con la sentenza n. 2734/2018, ha annullato parzialmente un avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate che non aveva rispettato in pieno questo principio. Un imprenditore esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e generi di monopolio, ha impugnato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate col quale l'ufficio ha contestato al ricorrente una percentuale di ricarico eccessivamente bassa, dunque inattendibile, per l'attività di bar esercitata. Col ricorso introduttivo, l'imprenditore ha sottolineato come l'attività del bar sia assolutamente marginale rispetto alle attività principali di lotteria e scommesse e che non si tratta di un'attività di bar in senso stretto, ma di commercializzazione di prodotti che hanno un valore aggiunto, e di conseguenza un ricarico, molto basso. Tale attività non confligge con i criteri di ragionevolezza ed economicità, perché permette all'imprenditore di fidelizzare la propria clientela. Inoltre, è evidente che l'attività commerciale di un bar presenta prodotti caratterizzati da un ricarico molto basso (caramelle e patatine che hanno un ricarico che non supera il 10%) e altri prodotti che invece presentano di solito un ricarico più elevato (ad esempio il caffè). Per questo motivo risulta illegittima la metodologia adottata dall'ufficio per giungere alla percentuale di ricarico del 100% applicata indistintamente a tutti i prodotti relativi all'attività commerciale del bar. La Commissione tributaria provinciale di Salerno non ha condiviso le argomentazioni dell'Agenzia delle entrate relativamente alla percentuale di ricarico, applicata, secondo i giudici tributari, in modo non coerente alla natura e alle caratteristiche dei beni venduti nell'attività di bar, tenuto conto del contesto in cui viene esercitata l'attività commerciale (piccolo comune della provincia di Salerno). Per tale motivo, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente, la Ctp di Salerno ha rideterminato la percentuale di ricarico per l'attività di bar nella misura del 70%.

Vincenzo Delli Priscoli

© Riproduzione riservata